

Istituto Comprensivo "G. Guzzo"



Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado

Via della Libertà, 14 – 88056 TIRIOLO (CZ) – Tel. 0961.991018

Cod. Mecc. CZIC86500R – Cod. Fisc. 80004080794

e-mail: czic86500r@istruzione.it – pec: czic86500r@pec.istruzione.it

www.istitutocomprensivotiriolo.edu.it



Tiriolo, 01/04/2022

Circolare n. 26

A tutto il personale

Alle famiglie

Agli atti della scuola

Oggetto: Nuove misure in seguito a cessazione stato di emergenza per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo

Con la presente, si riassume il quadro delle principali misure post-emergenziali di interesse per le scuole in vigore dal 1 aprile in seguito all'emanazione del D.L. del 24 marzo 2022, n. 24

1) NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARSCOV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO

a) GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA DAL 1° APRILE 2022 (Nota MI 410/2022)

SCUOLA DELL'INFANZIA		
<i>"In assenza e fino a tre casi di positività [...] solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)"</i>		
Numero casi positività	Disposizioni del dirigente scolastico	Riammissione a scuola
Almeno 4 casi di positività, nei dieci giorni successivi	L'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli	Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno

all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe. NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale	alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.	successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione
---	---	---

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Numero casi positività	Disposizioni del dirigente scolastico	Riammissione a scuola
Almeno 4 casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra gli alunni presenti in classe. NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di	L'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.	Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.		
---	--	--

b) ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

ISOLAMENTO

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

AUTOSORVEGLIANZA

A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

c) GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA

Tutti gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia **accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.**

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

In conseguenza di ciò, l'Istituto Comprensivo "Giuseppe Guzzo" assicurerà l'attivazione della DDI per i soli alunni positivi; le richieste DDI per contatto stretto finora pervenute, saranno concesse fino al termine della condizione che le ha generate, ma non saranno concesse ulteriori attivazioni di DDI dovute alla condizione di essere contatto stretto.

2) MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) obbligo di utilizzo dei **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico**, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) raccomandato il rispetto di una **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici **se positivi all'infezione da SARS-CoV-2** o se si presenta una sintomatologia respiratoria e **temperatura corporea superiore a 37,5°**;

2.1) INGRESSO A SCUOLA DEGLI ESTERNI

L'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base) è stato prorogato **fino al 30 aprile 2022**:

*"c. 1 **Fino al 30 aprile 2022** al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.** Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore".*

2.2) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Fino al 30 aprile 2022 si prevede l'obbligo di indossare **mascherine di tipo FFP2**:

- per i mezzi di trasporto scolastico, per i trasporti in genere e gli spostamenti

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

2.3) USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE

Prevista la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Maria Rosaria Maiorano

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs. 39/1993)